



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Affitto ramo d'azienda: necessario voto dell'accomandante?

Autore: Consulenze | 10/04/2021



***Trattasi di società in accomandita semplice, quattro accomandatari e un accomandante. Abbiamo intenzione di convocare un'assemblea per stabilire l'affitto di ramo d'azienda; nello specifico, decidere chi gestirà bar e ristorante e il relativo compenso per l'affitto. Nella votazione e relativa decisione, si tiene conto anche del voto dell'accomandante?***

Partiamo dalla normativa di riferimento, individuata all'art.2320 del codice civile, secondo la quale i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione.

A tale regola principale, è possibile derogare con l'atto costitutivo, il quale può prevedere il potere degli accomandanti di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

Questo divieto di ingerenza negli **atti di amministrazione societaria** è giustificato dalla limitazione di responsabilità a cui gli stessi sono sottoposti, tant'è che, la violazione del divieto di realizzare atti di amministrazione comporta l'assunzione di responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

Pertanto, all'accomandante è preclusa la partecipazione all'amministrazione della società sia con riferimento ai rapporti interni che con riferimento ai rapporti esterni.

Così, l'accomandante non può decidere autonomamente alcun atto di impresa né condizionare l'operato degli amministratori o partecipare alle decisioni amministrative.

La Cassazione ha pure stabilito che una deroga totale, che preveda la necessità del consenso degli accomandanti, per una determinata serie di atti, sarebbe da considerarsi nulla (Cass. Civ. n.7554/2000).

Fatta questa doverosa premessa, occorre, però, fare i conti con un'operazione, qual è quella di cessione, o affitto di ramo d'azienda, da considerarsi come **straordinaria amministrazione**. Tale operazione può finire per trasformare o, comunque, modificare sostanzialmente l'oggetto sociale della società di persone che, nel Suo caso, potrebbe passare (faccio un esempio banale) da stabilimento balneare a istituto di credito.

Una decisione così importante deve essere condivisa ed approvata dai soci e, in mancanza, potrebbe essere considerata annullabile, posto che il socio accomandante si ritroverebbe in una compagine societaria totalmente differente rispetto a quella sposata originariamente.

Ad esempio, come sentenziato da una decisione del tribunale di Roma, seppur

datata nel tempo, “anche se lo statuto della s.a.s. attribuisce alla maggioranza dei soci accomandatari il potere di compiere gli atti di straordinaria amministrazione, agli atti che esulano dall’oggetto sociale (nella specie cessione dell’azienda) devono essere compiuti con l’unanimità dei consensi” (Tribunale Roma, 18/11/2002). Tale massima è stata, tuttavia, richiamata in altra sentenza di merito, di recente emissione (Tribunale Aosta, 19/06/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 19/06/2019), n.217).

Da ciò ne discende che, nel caso di specie, occorre valutare l’importanza per le sorti societarie dell’operazione in oggetto.

Nel caso di cessione definitiva di un ramo d’azienda, a mio avviso, è necessaria la partecipazione e il consenso di tutti i soci, al fine di evitare che una tale scissione di fini sociali possa comportare una modifica degenerativa di quanto originariamente pattuito.

Diversamente, nel caso di affitto, che coinvolga la gestione del bar e il compenso dell’operazione, com’è nel Vostro caso, il coinvolgimento degli accomandanti non è necessario, restando l’oggetto sociale intatto ed essendo l’affitto di ramo d’azienda riguardante un’operazione straordinaria, ma rientrante tra quelli che sono a tutti gli effetti atti di gestione societaria non novativa.

A ciò dobbiamo sempre aggiungere eventuali patti sociali che prevedano un coinvolgimento attivo nelle decisioni di questo tipo dei soci accomandanti; in quest’ultimo caso, la deroga espressamente indicata per specifiche operazioni societarie porrebbe fine ad ogni tipo di dubbio, concedendo potere amministrativo anche al socio accomandante.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. **Salvatore Cirilla***